

**COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO
“POLITICHE COMUNI PER LA FAMIGLIA E I GIOVANI”.**

L'anno duemiladiciotto, addì _____ del mese di _____, alle ore _____, le sottoscritte amministrazioni comunali

a

Comune di Sinagra con sede legale in Sinagra P.zza S.Teodoro n.1 - P.IVA: 00216350835, legalmente rappresentato dal _____, nato a _____ il _____, e residente in _____ il quale interviene nella qualità di Sindaco pro-tempore del suddetto Ente

b

Comune di Floresta con sede legale in Floresta via Umberto - P.IVA: 01582160832, legalmente rappresentato dal _____, nato a _____ il _____, e residente in _____ il quale interviene nella qualità di Sindaco pro-tempore del suddetto Ente

PREMESSO

- Che costituisce obiettivo primario dell'Amministrazione Comunale di _____ dare concreta attuazione anche alle previsioni del proprio programma riguardante le politiche sociali indirizzando l'azione amministrativa verso linee di intervento che promuovano la solidarietà tra le generazioni.
- Che tale obiettivo è pienamente condiviso anche dall'Amministrazione Comunale di _____.

DICHIARANO

- Di riunirsi in associazione temporanea di scopo denominata “politiche comuni per la famiglia e i giovani” per la realizzazione di iniziative in grado di promuovere ed incentivare l'integrazione e la solidarietà tra le generazioni;
- Di conferire mandato speciale gratuito all'Amministrazione Comunale di Sinagra e, per essa, al Sindaco di Sinagra il quale:
 - E' autorizzato a sottoscrivere gli atti necessari per partecipare all'avviso pubblico della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle Politiche per la Famiglia datato 28/12/2017;
 - Assumere tutte le ulteriori iniziative volte a conseguire gli obiettivi previsti del predetto avviso;

L'associazione è disciplinata da quanto disposto dai successivi articoli:

Art.1

-Ricezione delle premesse-

Tutto quanto precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Art.2

-Oggetto-

Con il presente atto i soggetti comparenti di cui in calce, come sopra rappresentati, dichiarano di costituirsi in associazione temporanea di scopo (ATS) per dare concreta

attuazione alle previsioni dei relativi programmi amministrativi in materia di politiche sociali con specifico riguardo alla promozione della solidarietà tra le generazioni;

Art.3

-Comune Capofila-

All'amministrazione comunale di Sinagra spetta la rappresentanza esclusiva dell'ATS per tutti gli adempimenti correlati alla partecipazione di cui all'avviso della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle Politiche per la famiglia – datato 28/12/2017 che si impegna a svolgere in favore dell'associazione tutte le attività al riguardo necessarie;

Art.4

-Doveri-

La realizzazione la gestione e l'attuazione dell'attività previste nel progetto verrà ripartita tra i due comuni sulla base di un piano di massima che si elaborerà congiuntamente nella fase successiva;

Art.5

-Responsabilità-

Entrambi i comuni associati sono responsabili della realizzazione delle iniziative di cui al progetto redatto in relazione all'avviso pubblico della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle Politiche della Famiglia – datato 28/12/2017;

Art.6

-Segretario-

I compiti di segretario operativo relativi al funzionamento dell'ATS, fanno capo al comune di Sinagra che metterà a disposizione il personale e le strutture necessarie all'assolvimento delle relative funzioni;

Art.7

-Autorizzazione e utilizzo finanziamenti-

In caso di finanziamento del progetto di riferimento ciascun comune riceverà una quota del relativo importo commisurata all'entità dell'attività svolte e alle spese al riguardo previste e sostenute, debitamente documentate. La ripartizione delle spese collettive sarà disciplinata da uno specifico accordo organizzativo sulla base degli impegni attinenti la realizzazione dell'iniziativa progettuale;

Art.8

-Domicilio-

Ai fini del presente accordo i soggetti attuatori eleggono domicilio speciale presso il municipio del comune di Sinagra sito nella piazza S.Teodoro del comune di Sinagra;

Art.9

-Riservatezza-

Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico, fornite da uno dei soggetti attuatori ad un altro, dovranno essere considerate da quest'ultimo di carattere riservato. Esse non potranno essere utilizzate, per scopi diversi da quelli per

i quali sono state fornite, senza una preventiva autorizzazione scritta da soggetto che le ha fornite.

Ciascuno dei soggetti avrà cura di applicare le opportune misure per far sì che le informazioni e le documentazioni ottenute vengano utilizzate esclusivamente nelle modalità e per i fini previsti dall'iniziativa in oggetto ;

Art.10

-Validità-

L'associazione temporanea di scopo di cui al presente atto si scioglierà automaticamente, ed il mandato qui conferito dovrà intendersi estinto ad ogni effetto, senza bisogno di ulteriori formalità o adempimenti con l'avvenuta realizzazione dell'iniziativa;

Art.11

-Modifiche al presente atto-

Il presente atto potrà essere modificato solo per atto scritto e firmato dai due comuni facenti parte dell'ATS;

Art.12

-Arbitrato e foro competente-

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti in dipendenza del presente contratto sarà demandata per la risoluzione ad un arbitro da nominarsi di comune accordo.

Mancando l'unanimità di consensi per la nomina dell'arbitro unico si addiverrà alla nomina di un collegio arbitrale composto da tre membri: uno nominato dall'ATS, uno nominato dalla parte in conflitto con l'ATS e uno nominato dal Presidente della Camera Arbitrale di Patti.

L'arbitro unico o il collegio arbitrale deciderà in via amichevole e secondo equità, in modo del tutto inappellabile, irritualmente e senza formalità di procedura. Nell'ipotesi di collegio arbitrale lo stesso deciderà a maggioranza dei suoi membri.

Letto confermato e sottoscritto